



R.G. 184/11
Cion 495

TRIBUNALE DI VOGHERA

Il giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi

letti gli atti e i documenti relativi al procedimento *ex art. 700 c.p.c.* iscritto al n. 184/2011
R.G.L. promosso da

con i procc. domm. avv.ti

contro

con i procc. domm. avv.ti

piazzetta
Plana n. 1, Voghera,

sciogliendo la riserva assunta in data 29 giugno 2011;

OSSERVA:

- con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, depositato in cancelleria il 26 maggio 2011, ha adito il Tribunale di Voghera, quale giudice del lavoro, esponendo che, dipendente di dal 15 giugno 2002 da ultimo con qualifica di dirigente e funzioni di responsabile amministrazione e finanze (*Finance Manager*) presso la sede di Rivanazzano, con lettera in data 7 marzo 2011 era stata trasferita presso la sede di a decorrere dal successivo 17 aprile (data poi anticipata al 4 aprile con successiva lettera del 29 marzo 2011), per ricoprire la posizione di responsabile amministrativo della ;
- il trasferimento doveva ritenersi illegittimo perché privo di valide ragioni giustificatrici ed essenzialmente ritorsivo, avendo quale reale motivazione l'esistenza di un legame sentimentale tra la ricorrente e l'ex direttore generale della società convenuta, , licenziato nel dicembre 2010 per asserita soppressione della posizione lavorativa; il trasferimento, inoltre, era stato disposto senza il dovuto preavviso di tre mesi, previsto dal contratto collettivo di categoria (CCNL Dirigenti Aziende Industriali);
- presso la nuova sede di lavoro di alla ricorrente era stato inibito l'accesso a decisioni e informazioni sino ad allora di sua competenza e le erano stati inoltre disattivati telefono cellulare ad uso personale e blackberry;
- tutto ciò esposto, ha chiesto, in via d'urgenza, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o ingiustificatezza del trasferimento intimatole con comunicazioni del 7 marzo 2011 e del 29 marzo 2011 e, conseguentemente, ordinarsi a l'immediata riassegnazione alla stessa del ruolo di Responsabile Amministrazione e Finanze (*Finance Manager*) presso la sede di Rivanazzano;
- costituendosi in giudizio, ha concluso chiedendo rigettarsi il

- ricorso avversario perché carente dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e comunque infondato in fatto e in diritto;
- la domanda di tutela cautelare in via d'urgenza svolta da [redacted] è fondata e merita accoglimento ai sensi di quanto di seguito esposto;
 - circa il *fumus boni iuris*, le ragioni addotte da [redacted] a fondamento del trasferimento, come enunciate nella lettera in data 7 marzo 2011 a firma del Presidente/Amministratore Delegato della società, indirizzata alla ricorrente (allegata sub doc. 3 fascicolo ricorrente), sono le seguenti: “
potrebbe essere chiamata ad agire o a difendersi in un contenzioso con l'ex Direttore Generale, [redacted] Si tratterebbe di un contenzioso particolarmente delicato, nell'ambito del quale potrebbe assumere una rilevanza decisiva il possesso di informazioni riservate relative alla Società, che si trovano nella disponibilità di un ristretto numero di manager abitualmente operanti nel nostro Headquarters, tra i quali vi è il Responsabile Amministrazione & Finanza, posizione da Lei attualmente ricoperta. L'esistenza tra Lei e il Dott. [redacted] di uno stabile legame personale, che di per sé determina una dilatazione da noi ritenuta eccessiva del rischio di divulgazione di informazioni riservate, ha generato nell'ambito direzionale sopra descritto una situazione di imbarazzo e disagio tale da comportare forti criticità nella circolazione di flussi informativi assai rilevanti e quindi un grave nocumento nella gestione dell'impresa, che potrebbe persistere per una durata allo stato non prevedibile. In considerazione di quanto sopra riteniamo pertanto necessario che Lei cessi di operare al più presto nel ruolo attuale”;
 - dall'istruttoria sommaria, espletata attraverso l'interrogatorio libero delle parti e l'audizione a sommarie informazioni del direttore amministrativo e finanziario del gruppo [redacted] è emerso che, al momento del trasferimento della ricorrente, alla società non constava alcuna divulgazione all'esterno di informazioni riservate aziendali da parte di quest'ultima a favore dell'ex direttore generale [redacted] (cfr. dichiarazioni di [redacted] “non avevo evidenza che la ricorrente trasferisse dati a [redacted] ma consideravo in sé rischiosa la situazione per il legame tra i due);
 - è stato ritenuto sufficiente, ai fini del trasferimento, il semplice rischio astratto di divulgazione, indipendentemente dalla condotta tenuta dalla lavoratrice, la cui correttezza professionale non è mai stata posta in discussione da [redacted], come espressamente dichiarato da quest'ultima nella propria memoria di costituzione;
 - anche la “*situazione di imbarazzo e disagio*” a condividere informazioni riservate con la ricorrente da parte dei manager operanti presso la sede di [redacted] (pure indicata quale ragione del trasferimento) nasce dall'apprezzamento di un simile rischio (cfr. ancora la deposizione di [redacted] “*anche per me era difficile rapportarmi con la ricorrente perché non potevo escludere che i dati aziendali non fossero gestiti in totale sicurezza, visto il suo legame con [redacted]; il rischio era significativo*”);
 - il rischio paventato è fondato esclusivamente sull'esistenza di una relazione sentimentale tra [redacted] e l'ex direttore generale [redacted] (che la società teme possa intentare un'azione legale a causa del licenziamento recentemente intimatogli); l'assunto è pacifico, né, d'altra parte, la convenuta ha allegato o provato, nella presente fase del giudizio, alcuna altra ragione di cautela;
 - sotto ulteriore profilo, non risulta che la denunciata “*situazione di imbarazzo e disagio*” abbia effettivamente originato “*forti criticità nella circolazione di flussi*”

Su

- informativi assai rilevanti e quindi un grave nocumento nella gestione dell'impresa*": la convenuta, nella propria memoria, non ha saputo individuare alcun caso concreto di disfunzionalità o di rallentamento dei processi decisionali ed anche il procuratore speciale della società, in sede di interrogatorio libero, ha riconosciuto che "non vi sono stati episodi specifici di inefficienza nella gestione aziendale conseguenti a tale situazione";
- alla luce del quadro fattuale emerso nella presente sede, il trasferimento non appare *prima facie* sorretto da idonee ragioni giustificatrici;
 - le ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo che, a mente dell'art. 2103 c.c., giustificano il licenziamento devono essere attuali ed avere apprezzabile consistenza oggettiva;
 - non è pertanto sufficiente ad integrare dette ragioni il timore di future ed ipotetiche disfunzioni organizzative, né la mera condizione psicologica di disagio o imbarazzo da parte di colleghi o superiori, che non si concretizzi in effettive difficoltà gestionali;
 - ciò a maggior ragione se - come nel presente caso - detti timori e disagi non risultano neppure fondati su elementi di fatto univoci e dirimenti;
 - tale non può considerarsi la semplice circostanza dell'esistenza di un legame sentimentale tra la ricorrente e l'ex direttore generale di _____ (che - come già detto - la società teme possa intraprendere un'azione contenziosa, nell'ambito della quale potrebbe assumere rilevanza decisiva il possesso di informazioni aziendali): detta circostanza è di per sé sola oggettivamente insufficiente a determinare una concreta ed attuale "dilatazione [...] eccessiva del rischio di divulgazione di informazioni riservate", a maggior ragione se, come dichiarato da parte convenuta, nessuno ha mai dubitato, né dubita, della professionalità, della correttezza e della riservatezza della lavoratrice;
 - in sintesi, non è allo stato ravvisabile un'oggettiva esigenza datoriale di modifica del luogo di lavoro della ricorrente, non essendovi evidenza che la condizione personale di quest'ultima (vale a dire il suo legame affettivo con l'ex direttore generale) incida negativamente sull'organizzazione aziendale e sul suo corretto funzionamento;
 - si ritiene dunque sussistente, ai fini della delibazione sommaria, il presupposto del *fumus boni iuris*;
 - si ritiene altresì sussistente il presupposto del *periculum in mora*, tenuto conto delle ricadute negative dell'attuale situazione lavorativa sullo stato di salute della ricorrente, comprovate dalla documentazione sanitaria in atti (cfr. docc. 9, 10, 14 fascicolo ricorrente), nonché del pregiudizio all'immagine professionale derivante dall'essere stata trasferita senza preavviso in un ruolo sino ad allora rivestito da una dipendente con qualifica inferiore (la precedente responsabile amministrativa di _____ presso la sede di _____, era inquadrata come impiegata e non come dirigente) e dall'aver il datore di lavoro adombrato l'esistenza di un rischio per la riservatezza aziendale in ragione della permanenza della ricorrente nella sede e nelle funzioni in cui opera da anni;
 - l'insieme delle situazioni descritte conduce a configurare l'esistenza di un pericolo di grave pregiudizio alla dignità, alla personalità e alla salute della lavoratrice, da ritenersi non adeguatamente risarcibile per equivalente, proprio perché attinente a diritti della persona di contenuto non patrimoniale;
 - in conclusione, alla luce delle considerazioni esposte la domanda cautelare si ritiene meritevole di accoglimento;
 - deve essere pertanto ordinato alla società convenuta di riammettere la ricorrente in

servizio presso la sede di _____, con assegnazione delle pregresse mansioni di responsabile amministrazione e finanze (*Finance Manager*) o di mansioni equivalenti;

- il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. in relazione all'art. 700 c.p.c.;

ORDINA

a _____ di riammettere in servizio _____ presso la sede di _____, con assegnazione delle pregresse mansioni di responsabile amministrazione e finanze (*Finance Manager*) o di mansioni equivalenti;

CONDANNA


la società convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (di cui € 50,00 per esborsi, € 750,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari) oltre rimborso forfettario per spese generali (12,5% di diritti e onorari) ed accessori di legge.

Si comunichi.

Voghera, 5 luglio 2011



Il giudice
Giulia Dossi



TRIBUNALE DI VOGHERA
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Voghera, il 2011

L'OPERATORE GIUDIZIARIO

PCP 117
Donna